

**ASSICURAZIONE FURTO**  
**Mod. 400/03**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

POLIZZA N. **390469740** AGENZIA **VERONA SIMONI (076 00)**  
 CONTRAENTE/ASSICURATO **ACER RAVENNA** COD. FISCALE **0000000080700396**  
 domicilio **VIALE FARINI LUIGI CARLO 26 - RAVENNA - 48121 - RA**  
 decorrenza ore 24 del 

giorno	mese	anno
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>

 scadenza ore 24 del 

giorno	mese	anno
<b>31</b>	<b>10</b>	<b>2024</b>

 rateazione **Annuale** ✓  
 scadenza 

giorno	mese	anno
<b>31</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>

 durata, anni **4** giorni **305**  
 sostituisce/rinnova polizza n° \_\_\_\_\_

**PREMIO RATA INIZIALE**

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
<b>1.976,68</b>	<b>439,82</b>	<b>2.416,50</b>

**PREMIO RATE SUCCESSIVE**

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
<b>2.372,18</b>	<b>527,82</b>	<b>2.900,00</b>

**CAPITALE ASSICURATO**

FISSO
<b>115.000,00</b>

FLUTTUANTE

 Emessa a **VERONA SIMONI** il **08/10/2019**

Formano parte integrante della polizza il mod. **40102** contenente le definizioni e le condizioni generali e particolari di assicurazione e n. **4** intercalari / appendici Mod. numero:

GIPRY	APTRAC	X005	3503			

Generali Italia S.p.A. (denominata Società), nei termini delle definizioni e condizioni tutte riportate nei modelli suindicati, si obbliga a risarcire all'Assicurato, in base alle dichiarazioni del medesimo, i danni arrecati dal furto e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose come descritte ed assicurate per le somme indicate.

ACQ.	BCR	P. VENDITA A	00	GEST.	BCR	P. VENDITA G	00	PART.	BCR
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------	-----

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

**Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara che:**

- a) riferibilmente alle cose assicurate nell'ultimo quinquennio non si sono verificati danni o tentativi di furto o rapina;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) le descrizioni delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio.

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

**Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare le definizioni, le condizioni generali e particolari di assicurazione e tutte le altre clausole contenute nei modelli retroindicati, che riconosce di aver ricevuto.**

**Generali Italia S.p.A.**  
**GENERALI ITALIA SpA**  
**AGENZIA GENERALE**  
**VERONA - Piazza R. Simoni**  
*In Rappresentanza Procuratore*

**Contraente/Assicurato**  
AZIENDA CANTIERI ROMAGNA RAVENNA  
PRESIDENTE  
Emanuele C...

**Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

**Contraente/Assicurato**  
AZIENDA CANTIERI ROMAGNA RAVENNA  
PRESIDENTE  
Emanuele C...

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle**

### **Condizioni Generali di Assicurazione:**

- Art. 6 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.
- Art. 7 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza.
- Art. 11 - Esclusione dei danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti.
- Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e relative sanzioni.
- Art. 14 - Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti.
- Artt. 15 e 16 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti.
- Art. 19 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro.
- Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità con gli altri assicuratori.

### **Condizioni Particolari di assicurazione, eventualmente richiamate:**

- D03 - riduzione dei limiti di risarcimento ed esclusione di responsabilità solidale in caso di assicurazione presso diversi assicuratori.
- E04 - decadenza del diritto di indennizzo nel caso che la percentuale di scoperto convenuta sia stata assicurata da altri.

**Contraente/Assicurato**  
AZIENDA CANTIERI ROMAGNA RAVENNA  
PRESIDENTE  
Emanuele C...

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di \_\_\_\_\_ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

**Agente od Esattore**

**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00**DENOMINAZIONE **VERONA SIMONI**COD. **076 00**POLIZZA N. **390469740**MODELLO **400**CONTRAENTE **ACER RAVENNA**DATA EMISSIONE **08/10/2019**

X005 - Atto dichiarativo

Alla presente polizza si applicano esclusivamente le condizioni normative riportate nel capitolato "POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO" di gara allegato.

Fermo il resto.

**Generali Italia S.p.A.**  
**GENERALI ITALIA SpA**  
**AGENZIA GENERALE**  
VERONA - Piazza R. Simoni  
*Un Rappresentante Procuratore*

**Il Contraente**  
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA RAVENNA  
PRESIDENTE  
*Enrica Giardani*



## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO**

<b>AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ACER RAVENNA</b>
<b>VIALE LUIGI CARLO FARINI 26</b>
<b>48121 RAVENNA</b>
<b>CF/PI 00080700396</b>
<b>CIG: 7864279056</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.10.2024</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31.10</b>
-------------------------------	--------------

**SCHEDA DI POLIZZA**

1.	<b>Società/Assicuratore:</b>																														
2.	<b>Contraente:</b> <u>AZIENDA CASA REGIONE EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ACER RAVENNA</u> VIALE LUIGI CARLO FARINI 26 48121 RAVENNA																														
3.	<b>Periodo di Validità della Polizza:</b> Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2019 3.2 alle 24.00 ore del 31.10.2024 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2019 3.4 alle 24.00 ore del 31.10.2020 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.10.2020																														
4.	<b>Clausola Broker:</b> 4.1 Broker: Aon S.p.A, Filiale di Bologna, via De'TOSCHI n. 4 – 4.2 Assicuratore																														
5.	<p><b>SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO FLAT</b></p> <p><b>A Primo Rischio Assoluto</b>                      contro il furto, la rapina e l'estorsione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Capitali</th> <th>Tassi Lordi %°</th> <th>Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Beni mobili in custodia</td> <td>€ 40.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Valori nei locali : sia fuori, ovunque ubicati, che dentro i mezzi forti. La garanzia è operante anche durante il loro trasporto all'interno del fabbricato della sede di Acer effettuato da collaboratori o dipendenti</td> <td>€ 10.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Portavalori</td> <td>€ 5.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Guasti cagionati dai ladri</td> <td>€ 15.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Atti vandalici</td> <td>€ 30.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Enti all'aperto</td> <td>€ 15.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Capitali	Tassi Lordi %°	Premi	1. Beni mobili in custodia	€ 40.000,00			2. Valori nei locali : sia fuori, ovunque ubicati, che dentro i mezzi forti. La garanzia è operante anche durante il loro trasporto all'interno del fabbricato della sede di Acer effettuato da collaboratori o dipendenti	€ 10.000,00			3. Portavalori	€ 5.000,00			4. Guasti cagionati dai ladri	€ 15.000,00			5. Atti vandalici	€ 30.000,00			6. Enti all'aperto	€ 15.000,00		
Descrizione	Capitali	Tassi Lordi %°	Premi																												
1. Beni mobili in custodia	€ 40.000,00																														
2. Valori nei locali : sia fuori, ovunque ubicati, che dentro i mezzi forti. La garanzia è operante anche durante il loro trasporto all'interno del fabbricato della sede di Acer effettuato da collaboratori o dipendenti	€ 10.000,00																														
3. Portavalori	€ 5.000,00																														
4. Guasti cagionati dai ladri	€ 15.000,00																														
5. Atti vandalici	€ 30.000,00																														
6. Enti all'aperto	€ 15.000,00																														
6.	<b>Franchigia nessuna</b>																														
7.	<b>Ubicazione del rischio – sedi Acer Ravenna sul territorio</b>																														

**La Società**  
  
**GENERAL ITALIA SpA**  
 AGENZIA GENERALE  
 VERONA - Piazza R. Simoni  
 Un Rappresentante Procuratore

**Il Contraente**  
 AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA RAVENNA  
 RESIDENTE  


## DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1 – Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione, e più precisamente il Contraente inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili, purché composti da dipendenti o amministratori dello stesso;
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro :</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Dipendenti :</b>	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;</li> <li>▪ i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;</li> </ul>
<b>Locali/Stabilimenti :</b>	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile;
<b>Contenuto, Arredamento, attrezzature e merci :</b>	Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, escluse le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza (computer, stampanti, macchine fotografiche) e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli

	impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali/attrezzature relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto o a bordo di veicoli, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.
<b>Valori :</b>	Denaro (ad esempio valuta CEE ed estera in banconote e/o moneta), buoni pasto, preziosi, certificati azionari, azioni, obbligazioni, fustelle, cartelle fondiariae, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, carte identità, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
<b>Furto :</b>	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
<b>Rapina :</b>	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
<b>Estorsione :</b>	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

#### **Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio**

Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile la cui attività è disciplinata dalla Legge regionale e dal codice civile.

Acer svolge la sua attività secondo le disposizioni della Legge Regionale n.24 dell'8 agosto 2001 e succ. riguardante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e riguarda principalmente la gestione di patrimoni immobiliari, la manutenzione degli stessi, gli interventi di recupero e riqualificazione degli immobili, la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione ed affidamento degli interventi edilizi, la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi. A tale attività principale, si aggiungono ulteriori prestazioni e servizi a soggetti terzi, sulla base di specifiche convenzioni. S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.

<b>CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>
---

**Art.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

**Art.2) Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., iscritta alla Sezioe B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

**Art.3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi, proroghe e delle eventuali

variazioni e regolazioni onerose. I premi verranno pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Resta convenuto tra le parti che è considerata a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

#### **Art. 4) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art.5) Variazioni del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto dall'art.1).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art.6) Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'art.1910 C.C.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

#### **Art.7) Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dalla definizione (pagamento o rifiuto di un indennizzo) dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 6 mesi da darsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale. Il computo dei 6 mesi decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa

**Art.8) Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 mesi della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12 del premio annuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'Art. 115 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

**Art.9) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.10) Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010.

**Art.11) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti che saranno incaricati dalla Società e dal Contraente, né potranno esercitare alcuna azione per impugnare la perizia.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non potrà essere pagato se non con l'intervento dei terzi interessati, al momento del pagamento stesso.

**Art.12) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art.13) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società, entro 90 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art.14) Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

#### **Art.15) Rinuncia al diritto di surroga**

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i responsabili del sinistro.

#### **Art.16) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art.17) Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati e/o incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.

#### **Art. 18) Precisazione**

Resta fra le parti inteso che il presente capitolato annulla e sostituisce totalmente le condizioni di polizza a stampa.

#### **Art. 19)- Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 20)- Mancato adeguamento Consip**

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva la facoltà di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

## GESTIONE DEI SINISTRI

### 1) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato darà avviso scritto entro i 30 giorni da quando la relativa documentazione sia stata acquisita al Protocollo Generale dell'Azienda. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.)

- a) fare una dichiarazione scritta, entro 6 giorni dalla constatazione del fatto, alla Autorità di polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, l'entità approssimata del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) fornire alla Società entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore e di quant'altro concorrente al danno;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente si impegna a:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire verso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

### 2) Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione, la somma assicurata viene automaticamente e con pari effetto reintegrata al valore originario, impegnandosi l'Assicurato al pagamento del relativo premio che sarà liquidato al termine dell'annualità assicurativa.

### 3) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente dovrà darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o

di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accettato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

#### **Art.4) Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

#### **Art.5) Procedimento per la determinazione dell'indennizzo**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito.

#### **Art.6) Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni tutte delle Norme che regolano l'Assicurazione e di quant'altro previsto in polizza.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

#### **Art.7) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato e concordato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve procedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia, e decurtando l'eventuale anticipo percepito dal Contraente.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, impegnandosi a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti la non operatività della garanzia.

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DEI RISCHI**

Nelle sedi tutte dell'Assicurato ed in tutti i locali ad uso dell'Ente e/o dipendenze facenti comunque capo ad Acer stessa, si assicurano i beni sotto descritti di proprietà dell'Ente, delle eventuali controllate, oppure di proprietà di Terzi in uso e/o consegna all'Assicurato, Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento. Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.

**A Primo Rischio Assoluto**  
 contro il furto, la rapina e l'estorsione:

<i>Descrizione</i>	<i>Capitali</i>	<i>Tassi Lordi %°</i>	<i>Premi</i>
7. Beni mobili in custodia	€ 40.000,00		
8. Valori nei locali : sia fuori, ovunque ubicati, che dentro i mezzi forti. La garanzia è operante anche durante il loro trasporto all'interno del fabbricato della sede di Acer effettuato da collaboratori o dipendenti	€10.000,00		
9. Portavalori	€ 5.000,00		
10. Guasti cagionati dai ladri	€ 15.000,00		
11. Atti vandalici	€ 30.000,00		
12. Enti all'aperto	€ 15.000,00		
<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>			<b>€.....</b>

<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO</b>
---

**1) Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

**A) Furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse violandone le difese esterne mediante:

a) rottura, scasso;

b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso di chiavi autentiche, comprese quelle delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente o al personale di servizio. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all'Autorità giudiziaria o di Polizia, alle ore 24 del nono giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre inoltre copre le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso.

c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

**B) Rapina**, (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**C) Estorsione**

Di comune accordo tra le Parti, si conviene che l'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Resta convenuto che la consegna delle cose assicurate deve essere effettuata all'interno dei locali descritti in polizza.

**D) Furto commesso da Dipendenti dell'Assicurato**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art.1 A) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

**E) Furto avvenuto durante le ore di apertura dei locali e furto con destrezza**

A parziale modifica dell'Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione - delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, la garanzia si estende anche:

- a) al furto avvenuto durante le ore di apertura delle sedi ed in qualsiasi modo commesso;
- b) furto commesso con destrezza, compresa ipnosi, o in qualsiasi altro modo perpetrato nell'interno dei locali delle sedi, durante le ore di apertura delle stesse, purché constatato e denunciato entro le 24 ore successive, compreso denaro, valori e titoli riposti in mobili o cassetti anche se non chiusi a chiave, con il limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- c) ai valori ovunque riposti.

Tali estensioni sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.

**2) Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) commessi da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) agevolati dall'Assicurato / Contraente con dolo.

<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>
-------------------------------

**1) Mezzi di chiusura**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

**2) Mezzi di chiusura non conformi**

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate non risultano conformi a quanto previsto dall'Art. 1) – Mezzi di chiusura e quindi sono da ritenersi insufficienti.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente il 90% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico del Contraente stesso.

In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 20%.

**3) Furto agevolato dai dipendenti**

L'assicurazione comprende i furti agevolati da persone del cui fatto l'Assicurato e il Contraente debbano rispondere.

#### **4) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi/ atti vandalici**

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di furto o rapina consumati o tentati nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

#### **5) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente, la Società corrisponderà l'intera somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% che rimarrà a carico del Contraente.

#### **6) Colpa grave dei Dipendenti**

Sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave di Dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

#### **7) Archivi di documenti e registri**

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

#### **8) Enti presso terzi**

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita 1) si intendono assicurati, per un valore non superiore al 10% anche:

- Presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata
- - su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico
- - presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità europea

In nessun caso la società rimborserà un importo superiore ad € 10.000,00 per singola ubicazione

#### **9) Enti all'aperto**

Si intendono compresi in garanzia i beni assicurati che, per volume, peso e/o caratteristiche costruttive, non possono essere ricoverati all'interno dei locali, ovvero beni che per loro natura sono posti all'aperto, in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato. La garanzia opera con uno scoperto del 10% del danno, col minimo di € 250,00. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a quanto previsto in scheda

#### **10) Furto conseguente a incendio-eventi naturali o sociopolitici**

La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto o rapina avvenuti a seguito di eventi naturali, incendio, esplosioni e scoppi, eventi sociopolitici, ad esclusione di atti di guerra, di invasione, occupazione militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

#### **11) Portavalori**

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata alla partita specifica, comprende la sottrazione dei valori trasportati da persone incaricate dalla contraente, in relazioni alle funzioni svolte dal medesimo, avvenuto a seguito di:

- Furto avvenuto in occasione di infortunio;

- Furto con destrezza e scippo , quando la persona incaricata del trasporto ha i valori addosso o a portata di mano;
- Rapina ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi .

La garanzia è prestata :

- Tra le ore 6.00 e le ore 2.00 inteso che la presente limitazione non operi in occasioni di manifestazioni e iniziative in genere, che prevedano la prestazione del servizio da parte di incaricati del contraente oltre il limite orario indicato;
- Per incaricati di età superiore 18 ma non superiore ai 70 anni.

**Clausole Vessatorie:**

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Norme che regolano l'assicurazione in generale	
Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 6	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 7	Recesso per sinistro
Art. 4 – Gestione sinistri	Esagerazione dolosa del danno
Condizioni Generali di Assicurazione	
Art. 5 - Gestione sinistri	Procedura per la determinazione del danno
Art. 16 – Gestione sinistri	Mandato dei Periti

**L'ASSICURATO/CONTRAENTE**

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA RAVENNA  
PRESIDENTE  
Giuseppe Gioia  


**LA SOCIETA'**

  
GENERALI ITALIA SpA  
AGENZIA GENERALE  
VERONA - Piazza R. Simoni  
Un Rappresentante Procuratore





Regole di comportamento nell'offerta dei contratti di assicurazione

**ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI**

**EX REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. N. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'intermediazione assicurativa, io sottoscritto ACER RAVENNA dichiaro di aver ricevuto:

- a) di aver preso visione dell'allegato 3, relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
- b) di aver ricevuto l'allegato 4, relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

(Luogo) VERONA, li 09/10/2019

Firma

AZIENDA CASSE EMILIA-ROMAGNA RAVENNA  
PRESIDENTE  
ACER RAVENNA



ALLEGATO A POLIZZA N°	390469740	AGENZIA	VERONA SIMONI	Codice	076 00
CONTRAENTE	ACER RAVENNA				

**APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/05****Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato**

*Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

**Mezzi di pagamento del premio**

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.


Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

**Contraente/Assicurato**

AZIENDA SIMONI ROMAGNOLI  
PRESIDENTE  
Emilio Giannini





Allegato mod. APTRAC


*Esemplare per il Contraente*Polizza N.: 390469740 Agenzia: VERONA SIMONI Cod.: 076Contraente: ACER RAVENNA**APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data 08/10/2019**Generali Italia S.p.A.****Il Contraente**

AZIENDA ASSICURATIVA ROMAGNA RAVENNA  
PRESIDENTE  
E  
CAPIGRUPPO





**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi<sup>(1)</sup> sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative<sup>(2)</sup>; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "[RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com)" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021; o
- all'Agente CARIDI & ASTOLFI SAS DI CARIDI MATTEO E ASTOLFI ROBERTO, dell'Agenzia VERONA SIMONI contattabile via e-mail a [agenzia.veronasimoni.it@generali.com](mailto:agenzia.veronasimoni.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo RENATO SIMONI 3 37122 - VERONA (VR) e/o via telefono al numero 045-591355.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

**Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

**Comunicazione dei Dati**

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE<sup>(3)</sup>.

**Trasferimento dei dati all'estero**

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa <sup>(4)</sup> alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

**Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

**NOTE:**

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno



effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

#### **I miei consensi privacy**

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.





